

Io sono addestrato e tu?

rispetta il mio lavoro



LEGGE 14 FEBBRAIO 1974 N. 37 SUL CANE GUIDA

(Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1974, n. 61)

Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (*). Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (*).

(*) Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 L. 25 agosto 1988 n. 376



Campagna informativa sul cane guida

Blindsight Project www.blindsight.eu

onlus no profit per disabili sensoriali - Tutti i diritti sono riservati

